

# Comune di NOVENTA PADOVANA

Provincia di PADOVA

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 8 Data	<b>Certificazione degli oneri relativi al Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021.</b>
--------------	---

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, nominato per il periodo 01/06/2021-31/05/2023 con deliberazione consiliare n. 19 in data 29 aprile 2021 esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta di deliberazione n. 87 del 29/10/2021 relativa a "Quantificazione delle risorse decentrate anno 2021 con integrazione delle risorse variabili. Indirizzi alla delegazione datoriale per la definizione dell'accordo collettivo sull'impiego delle risorse decentrate per l'anno 2021" per l'importo complessivo di € 154.630,27;

Visto l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

*"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

*"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."*

Visto lo statuto comunale;

Visto il DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esaminato attentamente l'atto suddetto;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvato;

### C E R T I F I C A

i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi €. 154.630,27 in ragione annua:

☒ SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO O QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE;

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- alla giunta comunale;
- alla delegazione trattante;

– al responsabile del servizio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, 26.11.2021

**L'organo di Revisione  
economico finanziaria**

Dott. Franco Benvegnù  
